



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

ACCORDO QUADRO DSIT-2216
CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE, ALLESTIMENTO E FORNITURA
DI ATTREZZATURE AUDIO VIDEO PER LE AULE
DELL'UNIVERSITÀ DI VERONA

IMPORTO A BASE D'ASTA € 450.000,00 IVA ESCLUSA
("Oneri per la sicurezza per rischi interferenti" pari a € 0,00)

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE



INDICE

PREMESSE	3
ART. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	3
ART. 2 DURATA E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO	5
ART. 3 REVISIONE PREZZI	6
ART. 4 CAUZIONE DEFINITIVA	6
ART. 5 ASSICURAZIONI	7
ART. 6 DOCUMENTI CONTRATTUALI	7
ART. 7 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI	8
ART. 8 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	9
ART. 9 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	9
ART. 10 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	10
ART. 11 DIVIETO CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO	10
ART. 12 RESPONSABILITÀ PER DANNI E RISERVATEZZA	11
ART. 13 FATTURAZIONE E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	11
ART. 14 INADEMPIMENTI E PENALITÀ	11
ART. 15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	12
ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
ART. 17 FORO COMPETENTE	13
ART. 18 SPESE CONTRATTUALI	13



DEFINIZIONI

“Stazione Appaltante”: l’Università di Verona.

“Appaltatore”: l’operatore economico aggiudicatario della gara e sottoscrittore dell’Accordo Quadro e dei successivi contratti attuativi.

“Accordo Quadro”: l’accordo concluso tra la Stazione Appaltante e l’operatore economico aggiudicatario, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da affidare nel periodo di durata dell’accordo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e le modalità operative.

“Contratti attuativi”: i singoli contratti applicativi regolati dall’Accordo Quadro riferiti alle prestazioni e forniture che saranno determinate nel numero e nella quantità, che potranno essere stipulati nell’ambito e durante la vigenza dell’Accordo Quadro, nei limiti dell’importo complessivo del contratto dell’accordo quadro.

PREMESSE

Il presente capitolato definisce l’oggetto, la struttura dell’accordo quadro e le modalità di esecuzione dei singoli contratti attuativi che l’operatore economico aggiudicatario della gara, di seguito denominato “Appaltatore”, dovrà rispettare.

Tutti gli articoli del capitolato si intendono recepiti nell’accordo quadro e nei singoli contratti attuativi che saranno stipulati con l’aggiudicatario della gara.

Per tutto quanto non espressamente indicato nei documenti di gara, compreso il presente capitolato, si rinvia al D.Lgs. 50/2016, al Capitolato generale, al Codice Civile e al Codice Penale.

Con riferimento ai criteri minimi ambientali di cui all’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 si rileva che, ad oggi, non vi sono CAM in vigore per le tipologie di prestazioni oggetto dell’accordo quadro. Tuttavia si evidenzia che il fornitore dovrà assicurare il ritiro e il trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nel rispetto delle indicazioni contenute nella vigente normativa, nonché in quella futura.

ART. 1 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Oggetto dell’Accordo Quadro è l’affidamento dell’assistenza tecnica e della manutenzione delle attrezzature audio video esistenti nelle aule didattiche dell’Università di Verona, il completo allestimento di nuove aule, il servizio di supporto per eventi, convegni o manifestazioni di Ateneo, la fornitura del materiale che si dovesse rendere necessario durante l’esecuzione dei servizi.

In particolare, l’operatore economico dovrà garantire la capacità di eseguire:

- a. Manutenzione su impianti di videoproiezione, audio e controllo;
- b. Progettazione e realizzazione sistemi di estensione audio/video su cavi UTP, fibra ottica e streaming audio/video;
- c. Programmazione di matrici, switcher, scaler audio/video analogici e digitali delle principali marche (in particolare Crestron e Kramer);
- installazioni, configurazioni e calibrazioni di:
 - a. Videoproiettori (in particolare di marca Panasonic, Epson, Mitsubishi);



- b. Monitor;
 - c. Matrici audio/video analogiche e digitali (anche di tipo HDbaseT);
 - d. Extender di segnali audio/video su cavi di rete cat. 5/6 e fibra ottica (mono/multimodale);
 - e. Apparat di videoconferenza e di streaming audio/video;
 - f. Apparat audio/video in genere;
 - g. Apparat di controllo (in particolare Kramer e Crestron);
 - h. Posa, intestazione e ripristino cablaggio audio (bilanciato, sbilanciato e linea di potenza) e video (composito, s-video, VGA, HDMI);
 - i. Allestimento di aule multimediali complete, anche in collegamento uni/bidirezionale con altre aule multimediali esistenti o da allestire;
- eventuali servizi accessori su impianti esistenti per:
- a. Sostituzione lampade e pulizia filtri videoproiettori;
 - b. Ripristino impianti non funzionanti;
 - c. Ri-programmazione pannelli di controllo (Kramer e Crestron)
 - d. Sicurizzazione periodica degli apparati nuovi ed esistenti secondo le norme vigenti.

1.1 Descrizione servizi:

- Servizio di assistenza tecnica e manutenzione dell'esistente

L'Appaltatore dovrà fornire il servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle attrezzature audio-video esistenti nelle aule didattiche dell'Università di Verona (incluse potenzialmente anche le sedi fuori dalla provincia di Verona).

L'Appaltatore dovrà essere disponibile a fornire servizi di configurazione degli apparati esistenti per l'integrazione con l'infrastruttura informatica e di rete di Ateneo (configurazione di switch unmanaged, ecc.).

Si precisa che **gli interventi eseguiti su aule dotate di apparati Crestron devono essere effettuati da persone in possesso dell'attestazione di superamento della prova finale dei corsi su sistemi di controllo Crestron;**

Modalità e tempi di assistenza: Il servizio di assistenza tecnica (SLA) deve intervenire **entro 24 ore naturali e consecutive** dalla richiesta di intervento, (fatta salva la riduzione temporale offerta in sede di gara che costituirà impegno contrattuale), compatibilmente con la disponibilità dell'aula su cui si deve intervenire. L'orario di apertura delle sedi universitarie è 7:30-19:30 dal lunedì al venerdì e 7:30 – 13:30 il sabato.

Nel caso il **completo ripristino** non possa **essere garantito entro 3 giorni**, l'Appaltatore dovrà, in ogni caso, fare quanto possibile per minimizzare le interruzioni della didattica, anche fornendo apparati o soluzioni temporanee in grado di rispondere alle esigenze didattiche, entro 24 ore naturali e consecutive. Qualora l'aula non fosse immediatamente disponibile, l'intervento avverrà in accordo con l'Amministrazione.

Per le modalità di richiesta di intervento verrà preso accordo tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante.

- Allestimento di nuove aule, supporto per eventi, convegni o manifestazioni di Ateneo

Su richiesta della Stazione Appaltante l'Appaltatore dovrà provvedere ad allestire nuove aule, anche nelle sedi fuori dalla provincia di Verona, con le modalità che saranno indicate nei singoli contratti attuativi.

L'Appaltatore dovrà fornire, dietro richiesta della stazione appaltante con preavviso di almeno 10 gg solari, un servizio di supporto per eventi, convegni o manifestazioni di Ateneo.



Si prevedono fino a circa 706 giornate o frazioni delle stesse (arrotondate al più alla mezz'ora), per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da fatturarsi a consuntivo con cadenza mensile se effettivamente erogate.

L'unità base è la giornata intesa come composta da 8 ore lavorative; pertanto, il plafond totale è da intendersi di **5.650 ore comprensive di ogni spesa**. Non potranno essere addebitati all'amministrazione costi di trasferta o di viaggio, verrà conteggiato solo il tempo effettivo di svolgimento del servizio.

1.2 Fornitura di apparecchiature per sostituzione e/o nuovi allestimenti

L'Appaltatore dovrà rendersi disponibile per la fornitura e posa dell'eventuale materiale che si dovesse rendere necessario, compresi i nuovi apparati multimediali per la sostituzione delle apparecchiature esistenti, per l'allestimento di nuove aule anche nelle sedi fuori dalla provincia di Verona.

Un elenco sommario del materiale che potrebbe essere fornito nel corso dell'esecuzione del contratto, sui cui prezzi di listino ufficiale al pubblico vigente alla data dell'ordine verrà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara (unico ed uguale per tutti i prodotti), è allegato al presente capitolato.

La Stazione Appaltante non è in grado di dimensionare le quantità per singola tipologia di elemento che potrebbe anche NON essere ordinato e, in caso di necessità, si riserva comunque di chiedere la fornitura di materiale non incluso in tale elenco, previa presentazione di adeguato preventivo che contempli la stessa scontistica.

La conformità dei prodotti forniti potrà, in qualsiasi momento, essere verificata da parte della stazione appaltante, tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto, eventuali inadempienze o irregolarità saranno immediatamente contestate e verbalizzate.

ART. 2 DURATA E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà una durata di **36 mesi**, presumibilmente dal 01.03.2023 al 28.02.2026 o, comunque, dalla data che sarà indicata nel contratto.

L'importo complessivo a base di gara è di € 450.000,00 oltre IVA, Oneri per la sicurezza per rischi interferenti pari a € 0,00 (dato desunto dal DUVRI).

- **Base d'asta dei servizi** di manutenzione, di completo allestimento di nuove aule, di supporto per eventi, convegni o manifestazioni di Ateneo, **pari a € 226.000,00** quantificato moltiplicando la tariffa oraria a base d'asta di € 40,00, oltre IVA, per 5.650 ore stimate degli interventi.
- **Base d'asta della fornitura** del materiale che si dovesse rendere necessario durante l'esecuzione dei servizi descritti nel paragrafo precedente, **pari a € 224.000,00** oltre IVA (v. Art. 1, paragrafo 1.2.). L'importo è stato determinato stimando le necessità di adeguamento dell'attrezzatura esistente e l'allestimento completo di nuove aule, considerando anche la realizzazione di nuovi edifici.

L'importo di € 450.000,00 oltre IVA è da ritenersi quale valore massimo del contratto dell'accordo quadro a prescindere dall'offerta economica presentata.

Il valore complessivo dell'Accordo Quadro è superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016.

Nel determinare l'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, per la sola parte relativa ai servizi il costo della manodopera è stata individuato in € 130.000,00, prendendo come riferimento le tabelle ministeriali per il personale dipendente da imprese dell'industria



metalmecchanica privata e della installazione di impianti.

Nel corso della durata dell'Accordo Quadro potrebbero intervenire situazioni non al momento prevedibili che potrebbero rendere necessaria una differente rimodulazione delle proporzioni tra le componenti di fornitura e servizi.

Le prestazioni e le forniture richieste dovranno essere regolarmente effettuate e l'Appaltatore non potrà pretendere maggiori compensi rispetto a quanto offerto in sede di gara (fatto salvo quanto previsto per i servizi all'art. 3 Revisione prezzi) o avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le prestazioni e/o le forniture al termine dell'Accordo risultassero minori degli importi preventivati.

ART. 3 REVISIONE PREZZI

Con riferimento ai servizi:

- la tariffa oraria offerta si intende comprensiva di tutte le spese e di quant'altro necessario a garantire la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni definite nel presente Capitolato, ed è da ritenersi fissa e invariabile per il primo anno del contratto dell'Accordo Quadro;
- la revisione dei prezzi, di cui all'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice opererà, a partire dal secondo anno di validità del contratto, in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, quando tale indicizzazione abbia determinato un aumento o diminuzione del prezzo indicato al momento dell'offerta superiore al 10%, tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale;
- la revisione prezzi sarà operata, su istanza dell'Appaltatore accompagnata dalla documentazione dimostrativa della variazione, a seguito di un'istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.

Con riferimento alla fornitura, la revisione è implicita dato che il ribasso offerto sarà applicato al listino prezzi al pubblico vigente alla data dell'ordine.

ART. 4 CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore per la stipula del contratto deve costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 calcolata sull'importo contrattuale dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 97, comma 1, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del citato decreto.

La garanzia dovrà avere validità temporale pari alla durata del contratto e, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte della Stazione Appaltante.

La cauzione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dalla stazione appaltante.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto progressivamente, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, con cadenza annuale sulla base degli importi dei contratti attuativi eseguiti nell'anno precedente e comunque dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia.



ART. 5 ASSICURAZIONI

L'Università non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dall'Appaltatore, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'amministrazione.

L'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili, di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone od a cose, tanto dell'Università che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

A tal fine è a carico dell'Appaltatore l'obbligo di stipulare le seguenti assicurazioni presso società di primaria importanza con massimali commisurati all'importo dell'accordo quadro e ritenuti sufficienti dal committente:

- una assicurazione per Responsabilità Civile verso Terzi per danni provocati a cose e/o persone da atti eseguiti od ordinati da dipendenti dell'Appaltatore o comunque in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dei servizi non inferiore ad € 1.000.000,00= (un milione/00);
- polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente capitolato comprese quelle accessorie, complementari nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia almeno pari a € 1.000.000,00 per sinistro e almeno pari a € 500.000,00 per persona.

Le relative quietanze di pagamento del premio dovranno essere presentate con la periodicità prevista dalle polizze stesse onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata dell'Accordo quadro.

In ogni caso l'Appaltatore dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore dell'esecuzione, alla presenza del legale rappresentante dell'Appaltatore o dal responsabile incaricato dalla stessa.

A tale scopo il Direttore dell'esecuzione comunicherà con sufficiente anticipo all'Appaltatore il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire allo stesso di intervenire.

Qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, il direttore dell'esecuzione procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno, che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore.

Le apparecchiature di cui all'art. 1 punto 1.2 del Capitolato che saranno fornite in esecuzione dei contratti attuativi, dovranno essere accompagnate da un'apposita garanzia convenzionale dell'Appaltatore per la durata dell'estensione di garanzia offerta in sede di gara.

ART. 6 DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante dell'accordo quadro:

- ✓ Il bando e il disciplinare di gara
- ✓ il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- ✓ l'offerta e tutta la documentazione presentata dall'appaltatore in sede di gara;



- ✓ la cauzione definitiva di cui al precedente art. 3;
- ✓ Polizze RCT/RCO;
- ✓ DUVRI.

ART. 7 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, è il dott. Valerio Pausco dell'Area Servizi della Direzione Servizi Informativi e Tecnologie.

Egli può nominare uno o più assistenti cui affida, sotto la sua sorveglianza, alcune attività di competenza.

Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo dell'esecuzione del contratto; attesta la corretta e completa esecuzione della fornitura redigendo uno stato di consistenza finale.

L'Appaltatore è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali sotto la propria responsabilità, con propria organizzazione e personale, nel rispetto delle disposizioni di legge, assicurando un costante e rapido collegamento con la stazione appaltante, nonché un elevato livello di prestazione al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel periodo di durata contrattuale.

L'Appaltatore, all'atto di assunzione dell'Accordo Quadro, è tenuto a designare un referente che tenga i rapporti con il direttore dell'esecuzione per ogni comunicazione riguardante l'Accordo e i singoli contratti attuativi.

Tutte le contestazioni di inadempimento e le comunicazioni fatte al referente avranno lo stesso valore come se fossero fatte direttamente all'appaltatore, e presso tale sede la stazione appaltante invierà, notificherà, comunicherà qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale connesso al rapporto contrattuale con espresso esonero della stazione appaltante da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti, dipendenti da qualunque causa.

La stazione appaltante provvede alla fornitura dell'acqua, della corrente elettrica necessaria all'esecuzione dei servizi e della fornitura, all'installazione del materiale e all'adeguamento preventivo dei locali, nel caso si rendesse necessario l'allestimento di nuove aule.

Nessuna variazione o modifica contrattuale può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

La stazione appaltante può introdurre modifiche/adattamenti ai singoli contratti attuativi, previo accordo tra le parti, per adeguarli ai propri fabbisogni, in particolar modo nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- a) cause di forza maggiore;
- b) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.



Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 8 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le norme di cui al D. Lgs. 81/2008.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

Il personale utilizzato, professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività cui è adibito:

- a. dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dell'appalto a cui sarà adibito e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare;
- b. dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- c. dovrà altresì mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto al fine di svolgere adeguatamente le mansioni affidategli senza ostacolare l'andamento regolare del lavoro dell'Università, nonché disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza;
- d. dovrà consegnare al proprio superiore ogni oggetto che risulti smarrito o rinvenuto nell'espletamento del servizio. Lo stesso superiore provvederà tempestivamente alla consegna di quanto rinvenuto al direttore dell'esecuzione o a un suo assistente.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento e dal Codice Etico, adottati, rispettivamente, con D.R. rep. 4703 del 26.05.2021 e rep. 145/2018 del 10/01/2018, e pubblicati sul sito dell'Università di Verona, www.univr.it - sezione Amministrazione Trasparente, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori dell'Appaltatore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni dei suindicati Codici da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.

ART. 9 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L'Appaltatore è soggetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal Testo Unico sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008, che si impegna a rispettare.

L'Appaltatore dovrà tenere in considerazione che, all'interno dell'Ateneo, è presente una molteplicità di rischi (chimico, fisico, biologico, ...) ed è, quindi, di fondamentale importanza che essa conosca l'organizzazione e gli ambienti c/o i quali dovrà operare, le misure previste, gli altri lavori/servizi/forniture appaltati dall'Ateneo a ditte esterne.

I rischi presenti nell'Università degli Studi di Verona, e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate, sono dettagliati nell'allegato n. 1 della Procedura universitaria per la gestione degli



adempimenti per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro nei contratti di appalto, d'opera e somministrazione, che fa parte integrante del presente documento, ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Ateneo.

Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno sottoscrivere la dichiarazione di presa visione e accettazione di tale allegato.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al sopralluogo dell'area interessata, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura richiesta. I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo dell'offerta ed evidenziati a parte.

Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti è possibile contattare il Servizio Prevenzione e Protezione (tel. 0458027627, mail: servizio.prevenzioneprotezione@ateneo.univr.it).

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, il nominativo del RUP e degli altri referenti della sicurezza, l'elenco degli appalti che interessano l'area oggetto del lavoro/servizio/fornitura sono riportati nel D.U.V.R.I. ricognitivo allegato al presente Capitolato.

Si fa presente che con riferimento al D.U.V.R.I. tale documento NON deve essere compilato/firmato in sede di gara, ma deve essere attentamente letto e valutato. La dichiarazione di presa visione è nel Modello A1.

ART. 10 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il subappalto è regolamentato dalle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidamento in subappalto è consentito nei limiti previsti da tale articolo e previa autorizzazione della stazione appaltante, subordinata alla verifica del possesso dei necessari requisiti da parte del subappaltatore medesimo alle seguenti condizioni:

- che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le parti del contratto che intende subappaltare. In assenza di tale indicazione il subappalto non potrà essere autorizzato;
- che vengano depositati presso la stazione appaltante:
 - copia del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della parte contrattuale subappaltata (dal contratto di subappalto deve risultare l'inserimento delle clausole riguardanti il rispetto della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti);
 - dichiarazione del subappaltatore, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali rapportati al valore del subappalto e assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore e i subappaltatori sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La stazione appaltante è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione della parte subappaltata.

ART. 11 DIVIETO CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Non è consentito all'appaltatore cedere tutto od in parte le prestazioni oggetto dell'Accordo e degli Appalti ad altra impresa.



Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e di nessun effetto nei rapporti con la stazione appaltante, salvo alla stessa la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo con diritto alla rifusione di ogni eventuale danno.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente.

ART. 12 RESPONSABILITÀ PER DANNI E RISERVATEZZA

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovesse arrecare a persone, al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari etc., e agli immobili, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della stazione appaltante o in deposito presso la stessa che dovesse verificarsi durante l'esecuzione della fornitura, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

L'Appaltatore è tenuto in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio venga a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la stazione appaltante e le proprie attività.

ART. 13 FATTURAZIONE E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla stazione appaltante della pertinente fattura rilasciata ai sensi del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della L. 244/2007 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013, e previo accertamento della regolarità delle prestazioni svolte e, in caso di allestimento di singole aule, all'esito positivo del collaudo.

Il pagamento del corrispettivo avverrà nel rispetto dei termini previsti dall'art. 4 co. 4 del D. Lgs. 231/2003.

In caso di contestazione e fino alla risoluzione della stessa, la stazione appaltante respingerà la fattura interessata.

La stazione appaltante non risponde per eventuali ritardi nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell'appaltatore delle prescrizioni sopra indicate.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, in particolare si richiama quanto previsto dagli artt. 4, 5, 5-bis e 6 in tema di applicazione di contratto collettivo nazionale e territoriale, di inadempienza contributiva risultante dal DURC, di ritenuta dello 0,50 per cento, ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale.

L'Appaltatore e i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 comunicando gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i ai movimenti finanziari relativi all'accordo quadro in oggetto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i. Inoltre, l'Appaltatore si impegna a comunicare la cessazione, la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, nonché la variazione delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i per qualsiasi causa avvenga in quanto l'Università non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a un Istituto non più autorizzato a riscuotere. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Appaltatore e dai subappaltatori, il CIG. La stazione appaltante risolverà il contratto qualora l'Appaltatore e i subappaltatori non eseguiranno le transazioni nel rispetto della succitata legge.

ART. 14 INADEMPIMENTI E PENALITÀ



L'Appaltatore è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito e, in particolare al puntuale rispetto della tempistica di intervento.

L'eventuale inadempimento da parte dell'appaltatore, debitamente accertato e circostanziato, sarà formalmente contestato allo stesso; l'appaltatore potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'Appaltatore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, la stazione appaltante potrà dare corso all'attribuzione delle penali di seguito riportate.

L'Appaltatore sarà considerato in ritardo rispetto ai termini contrattualizzati anche nel caso in cui esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dal capitolato e/o dall'offerta tecnica.

L'importo complessivo della penale irrogata (somma delle penali erogate nel periodo di vigenza dell'accordo) non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo dell'accordo quadro.

Qualora il ritardo sia tale da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale può trovare applicazione l'istituto della risoluzione unilaterale dell'accordo per grave ritardo.

L'amministrazione si riserva di risolvere il singolo contratto attuativo qualora venga irrogata una penale pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo di tale contratto.

Il mancato rispetto in termini di tempistica di esecuzione, salvo documentate cause di forza maggiore, determinerà l'applicazione delle seguenti penali per ogni disservizio contestato:

- **per mancato rispetto termini contrattuali SLA, per ogni ora di ritardo verrà applicata una penale pari in Euro 100,00= (cento).**

Gli importi come sopra determinati saranno trattenuti sul pagamento della fattura immediatamente successiva a quello di effettuazione delle inadempienze.

Eventuali cause di forza maggiore influenti sulla regolarità della prestazione dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione tramite PEC.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto della stazione appaltante a pretendere il risarcimento di eventuali danni e/o ulteriori oneri sostenuti dalla stessa a causa del ritardo e/o al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali che si risolvono in una non corretta esecuzione.

ART. 15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Si prevede espressamente che l'accordo quadro si risolva di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. tramite posta elettronica certificata (PEC), con conseguente esecuzione della prestazione in danno dell'appaltatore inadempiente, salvo il risarcimento per maggiori danni, nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell'appaltatore, della comunicazione con cui la stazione appaltante dichiara che intende valersi della presente clausola in caso di:

- ritardi per un massimo di 100 ore cumulati dall'appaltatore;
- 3 gravi violazioni degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, non adempiuti neanche in seguito a diffida formale da parte della stazione appaltante;
- atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti;
- dichiarazione di fallimento dell'appaltatore;
- cessione del contratto;
- inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori;
- perdita dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;



- subappalto non autorizzato.

La stazione appaltante potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le modalità previste dall'art. 108 D. Lgs. 50/2016.

ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'informativa per il trattamento dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) è messa a disposizione sul sito istituzionale dell'Ateneo, all'indirizzo www.univr.it/privacy

L'appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente (si richiama in particolare il D. Lgs. 196/2003 e il GDPR - *General Data Protection Regulation*), Regolamento UE n. 2016/679), e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

ART. 17 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e esecuzione del presente contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.

ART. 18 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico dell'appaltatore.

Allegati capitolato:

DUVRI ricognitivo con Schede per la sicurezza

Elenco materiale

Elenco aule